

R. /2021



TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZ. FALLIMENTARE

riunito in camera di consiglio e così composto:

dott. Daniela BRUNI	PRESIDENTE
dott. Martina GASPARINI	GIUDICE REL.
dott. Silvia BIANCHI	GIUDICE

letto il ricorso depositato il 9.8.2021 da _____ per l'ammissione
alla procedura ex art.161 comma 6 l.fall.

visto il parere depositato dai Commissari Giudiziali in data 9 marzo 2022
considerato che con atto depositato il 28.2.2022 la ricorrente ha dichiarato
rinunciare alla procedura di concordato prenotativo producendo copia del
piano di risanamento e riservandosi di produrre l'attestazione e le ricevute
di avvenuta pubblicazione nel registro imprese del piano attestato ex art 67
comma 3 lett d) l.fall.

rilevato che in data 5.3.2022 la ricorrente depositava il piano di
risanamento attestato con prova della avvenuta pubblicazione in pari data
al registro imprese del piano e dell'attestazione

visto l'art. 9 comma 5 bis l. n. 40/2020 che dispone che *"Il debitore che,
entro la data del 31 dicembre 2021, ha ottenuto la concessione dei termini
di cui all'articolo 161, sesto comma, o all'articolo 182 bis settimo comma,
del regio decreto 16 marzo 1942 n.267, può, entro i suddetti termini,
depositare un atto di rinuncia alla procedura, dichiarando di avere
predisposto un piano di risanamento ai sensi dell'art.67 terzo comma lett. d
del medesimo regio decreto n.267 del 1942 pubblicato nel registro delle
imprese, e depositando la documentazione relativa alla pubblicazione*

medesima. Il tribunale, verificate la completezza e regolarità della documentazione, dichiara l'improcedibilità del ricorso presentato ai sensi dell'art.161 sesto comma o dell'art.182-bis settimo comma, del citato regio decreto n.267 del 1942";

considerato che nel caso di specie il piano di risanamento attestato risulta esser stato pubblicato presso il registro imprese successivamente alla data di scadenza dei predetti termini (risultando la stessa attestazione redatta successivamente a tale scadenza)

rilevato che entro il termine concesso (28.2.2022) non risultava depositato il piano attestato presso il registro imprese e che pertanto non risulta applicabile tale disposizione

considerato tuttavia che l'avvenuta rinuncia alla procedura di concordato prenotativo ne determina l'estinzione

rilevato che l'avvenuto (seppur tardivo) deposito del piano attestato di risanamento consente di ritenere non più attuale lo stato di insolvenza

P.Q.M.

Il Tribunale così dispone:

- 1) dichiara l'estinzione del procedimento;
- 2) la trasmissione del presente decreto al registro imprese per la cancellazione della pubblicazione del ricorso ex art. 161, comma 6, L.F.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione alla preponente e ai Commissari Giudiziali.

Venezia, li 10 marzo 2022

Presidente

Dott.ssa Daniela Bruni

Il Giudice rel.

Dott.ssa Martina Gasparini